



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

Il Tribunale di Crotone, Sezione civile

riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.

Magistrati:

dott. ENRICO BORRELLI	Presidente
dott. MICHELE SESSA	Giudice est.
dott. FILIPPO FAVALE	Giudice

ha pronunciato la seguente

sentenza

nella causa civile iscritta al numero **1251** del ruolo generale dell'anno **2001**, riservata per la decisione all'udienza del giorno 18.1.2006,

pendente tra

Intesa Gestione Crediti spa, rappresentata e difesa dall'avv. Angela De Renzo, del Foro di Crotone, giusta procura speciale a margine del ricorso,

opponente,

e

Curatela fallimentare Capalbo Francesco e C. snc, rappresentata e difesa dall'Avv. Filippo Reitano, del Foro di Crotone, per mandato a margine della memoria difensiva,

resistente,

avente a oggetto

opposizione allo stato passivo, e nella quale

le parti hanno concluso

come da verbale in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso regolarmente depositato, parte attrice formalizzava opposizione allo stato passivo del fallimento in epigrafe lamentando: a) che il credito chiesto in chirografo, per lo scoperto di conto corrente n.52/897/35, pari a L.179.292.156#, era stato ammesso, ma con riserva di esibire gli idonei documenti giustificativi; b) che il credito per mutuo ipotecario, chiesto in privilegio per L.954.124.376, oltre interessi convenzionali (nei limiti del tasso soglia ex L.108/1996) e legali fino al soddisfo, era stato ammesso nella diversa ed inferiore misura di L.908.731.592, con rango ipotecario, e di L.137.765.615 in chirografo.

Domandava dunque l'ammissione definitiva sia del credito in chirografo per L.174.026.372, sia del credito ipotecario, come determinato nell'originaria domanda di ammissione al passivo fallimentare.

La curatela si costituiva in giudizio, contestava la domanda, chiedendone il rigetto, vinte le spese.

Dopo i rituali passaggi per la scansione delle ordinarie fasi processuali, senza alcuna attività istruttoria (oltre le acquisizioni documentali già in produzione ricorrente al momento del deposito del ricorso) all'udienza del 30.4.2003, compariva personalmente il Curatore fallimentare, il quale

precisava le diverse componenti del credito, relativo al mutuo fondiario già ammesso al passivo per L.908.731.592, in privilegio, e per L. 137.765.615 in chirografo.

Inoltre, indicava in L.123.558.774 la somma da ammettere in chirografo, relativamente allo scoperto di conto corrente citato, ridotta forfetariamente del 20% quella inizialmente richiesta dalla banca opponente.

Dopo detta udienza, seguivano alcuni rinvii, tentando le parti una soluzione transattiva della controversia.

All'udienza del 21.9.2005, parte ricorrente produceva copia del verbale in data 17.7.2001, con il quale il G. D. al fallimento, su proposta del Curatore, la ammetteva per la somma di L.143.733.425, ridotta sempre nella misura del 20%, per lo scoperto di conto corrente.

Chiedeva, quindi, darsi atto dell'errore del Curatore commesso nella comunicazione di deposito dello stato passivo e dichiararsi cessata la materia del contendere, non intendendo impugnare il provvedimento del 17.7.2001, così come pronunciato.

Insisteva, infine, nell'opposizione spiegata per il minor credito ammesso, derivante dal rapporto di mutuo fondiario.

La causa era riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate come da atti, con assegnazione dei termini di gg. 40+20 per il deposito di comparse ex art. 190 cpc.

Parte ricorrente ha depositato il proprio fascicolo e comparsa conclusionale.

Parte resistente, pur avendo ritirato la produzione, non ha tuttavia provveduto al suo deposito, né ha prodotto comparsa conclusionale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Parte opponente non pone a fondamento dell'opposizione documenti ulteriori e diversi rispetto a quelli già esibiti all'atto della domanda di ammissione.

Va dichiarata la cessazione della materia del contendere relativamente al credito di L.174.026.372# relativo allo scoperto di conto corrente n.52/897/35, per il quale in data 17.7.2001, il G. D. su proposta del Curatore aveva già deliberato l'ammissione in chirografo della minor somma di L.143.733.425 (riducendo del 20% l'originario importo).

Invero, rileva il Collegio che effettivamente l'opposizione è sorta dall'errata comunicazione del Curatore alla creditrice fatta il 26.7.2001, a seguito della quale la banca medesima, constatato il mancato accoglimento dell'insinuazione al passivo, aveva proposto opposizione, chiedendo l'ammissione in via definitiva dell'intero credito di L. 174.026.372#.

Lo stesso Curatore, comparso, come accennato, all'udienza del 30.4.2003, aveva proposto l'ammissione del credito con la decurtazione del 20% rispetto alla domanda originaria (anche se l'importo proposto dal medesimo è stato indicato in misura pari a L.123.558.724, dovuto ad evidente errore di calcolo).

Sul punto, pertanto, non risultando alcuna contestazione effettiva ad opera della Intesa Gestione Crediti spa circa la somma di L.143.733.425#, né alcuna impugnazione o eccezione da parte della Curatela fallimentare, l'interesse all'opposizione è venuto meno, dal momento della scoperta del verbale di verifica dello stato passivo in data 17.7.2001, prodotto dalla banca opponente all'udienza del 21.9.2005.

Va ora esaminata l'opposizione in merito all'importo della somma, derivante da mutuo fondiario, richiesta con il privilegio derivante dal grado ipotecario.

Essenzialmente la questione posta all'attenzione del Tribunale è sul metodo di calcolo degli interessi moratori, dovuti sull'intera somma (capitale più interessi corrispettivi) secondo la banca opponente, solo sul capitale residuo e scaduto alla data di risoluzione del contratto, secondo la prospettazione della Curatela resistente, fondata essenzialmente sul richiamo della norma di cui all'art. 1283 c.c.

L'opposizione non può essere accolta.

Il Collegio aderisce pienamente all'orientamento più recente espresso dalla giurisprudenza, secondo cui gli interessi moratori non possono essere legittimamente calcolati sull'intero importo delle rate scadute del piano di restituzione del mutuo, importo comprensivo anche della quota di interessi in ciascuna di esse compresa, ma vanno calcolati esclusivamente sulla quota capitale di ciascuna rata, o parte di rata, insoluta (cfr. da ultimo, Tribunale Napoli, 12 febbraio 2004, Giur. merito 2004, 1340).

Il tema involge proprio la questione circa legittimità di capitalizzazione degli interessi nell'ambito del credito fondiario.

Occorre, in primo luogo, rilevare che in ipotesi di mutuo ipotecario ordinario, per il quale sia previsto un piano di restituzione differito nel tempo, mediante il pagamento di rate costanti comprensive di parte del capitale e degli interessi, questi ultimi conservano la loro natura e non si trasformano invece in capitale da restituire al mutuante, cosicché la convenzione, contestuale alla stipulazione del mutuo, la quale stabilisca che sulle rate scadute decorrono gli interessi sulla integra somma integra un fenomeno anatocistico, vietato dall'art. 1283 c.c. (Cass. Civ. sez. II,

sent. 20.2.2003 n. 2593, pronunciata appunto in tema di mutuo ipotecario ordinario).

Il principio è stato affermato dalla Suprema Corte a partire dalla sentenza n. 3479 del 1971, la quale osservò che "il semplice fatto che nelle rate di mutuo vengono compresi sia una quota del capitale da estinguere, sia gli interessi a scalare, non opera un conglobamento, né vale tanto meno a mutare la natura giuridica di questi ultimi, che conservano la loro autonomia anche dal punto di vista contabile". Lo stesso principio è stato affermato da Cass. 6 maggio 1977, n.1724.

L'orientamento è da seguire con le precisazioni di cui in seguito.

A carico del mutuatario di somme di denaro sono poste due distinte obbligazioni.

La prima è quella di restituire la somma ricevuta in prestito (art. 1813 c.c.).

La seconda è quella di corrispondere gli interessi al mutuante, salvo diversa pattuizione (art. 1815 c.c.). Sono due obbligazioni distinte ontologicamente e rispondenti a finalità diverse.

Nei mutui c.d. ad ammortamento, la formazione delle varie rate, nella misura composita predeterminata di capitale ed interessi, attiene ad una modalità dell'adempimento delle due obbligazioni; nella rata concorrono, infatti, la graduale restituzione della somma ricevuta in prestito e la corresponsione degli interessi.

Trattandosi di una pattuizione che ha il solo scopo di scaglionare nel tempo le due distinte obbligazioni del mutuatario, essa non è idonea a mutarne la natura, né ad eliminarne l'autonomia.

Ciò premesso, deve ora verificarsi se in materia di mutuo bancario (e fondiario, come nel caso sottoposto al Collegio) esista un uso contrario che legittimi la decorrenza degli interessi moratori sugli interessi corrispettivi sin dal momento della loro scadenza; il che si risolve nell'accertare la legittimità della clausola, contestuale alla stipulazione del mutuo, la quale stabilisca che sulle rate scadute decorrono gli interessi sull'intera somma, a prescindere quindi dalle condizioni previste dall'art. 1283 c.c..

Una ricognizione della giurisprudenza sul punto appare necessaria.

Anche in questo caso è opportuno prendere le mosse dalla sentenza n. 3479 del 1971, sopra citata.

La fattispecie esaminata riguardava un mutuo di L 100.000.000, concesso da un istituto bancario a dei privati, al tasso dell'8% da estinguersi in trenta rate semestrali di L 5.783.010, ciascuna comprensiva del capitale e degli interessi a scalare; nel contratto era stato previsto che su tutte le somme dovute e non pagate nei termini contrattuali sarebbero decorsi a carico del mutuatario gli interessi di mora nella misura del 9%.

Come si è più sopra ricordato, Cass. n. 3479 del 1971 aveva già escluso che gli interessi perdessero la loro natura per effetto della inclusione nei ratei di ammortamento ed aveva statuito che "salvo eccezioni previste dalla legge o l'esistenza di usi contrari, che deve essere provata dalla parte interessata, anche nel caso di mutui ad ammortamento gli interessi di mora sulle rate di mutuo scadute e non pagate sono dovute soltanto a decorrere dalla domanda giudiziale, o per effetto di convenzioni posteriori alla loro scadenza e sempre che siano decorsi almeno sei mesi".

Analogo principio venne successivamente affermato da Cass. n. 1724 del 1977, più sopra citata.

Abbastanza significativo appare il fatto che le suddette sentenze non si pongano esplicitamente il problema dell'esistenza di usi contrari che consentano di derogare al divieto di cui all'art. 1283 c.c., considerato dalla seconda sentenza "norma imperativa, che presidia l'interesse pubblico ad impedire una forma, subdola, ma non socialmente meno dannosa delle altre, di usura" con la conseguenza che "i patti conclusi in sua trasgressione sono nulli ai sensi dell'art. 1418 c.c."

Tuttavia dalla prima delle due sentenze, laddove è affermato che gli usi, con riferimento alla fattispecie esaminata, andavano provati, può indursi che nel caso esaminato tale prova non era stata data nè (è da presumersi) offerta o dedotta.

Alle citate sentenze segue la sentenza n. 6631 del 15 dicembre 1981 sempre della Suprema Corte che, ancora con riferimento ad un contratto di mutuo intercorso tra un istituto di credito ed un privato affermò il principio così massimato: "Gli usi che consentono l'anatocismo, richiamati dall'art. 1283 c.c., sono usi normativi, in quanto operano sullo stesso piano di tale norma (secundum legem) come espressa eccezione al principio generale ivi affermato, onde essi hanno l'identica natura delle regole dettate dal legislatore ed il giudice può applicarli attingendone comunque la conoscenza (iura novit curia), con la conseguenza che anche in sede di legittimità è ammessa una indagine diretta sugli usi in questione e, una volta accertatane l'esistenza, una decisione sulla base dei medesimi, indipendentemente dalle allegazioni delle parti e dalle considerazioni svolte in proposito dal giudice di

merito".

In applicazione del suddetto principio - e ricordato "che gli usi sono caratterizzati da un comportamento della generalità degli interessati che vi si adeguano con il convincimento di adempiere ad un precetto di diritto", la Corte ha ritenuto che "può fondatamente affermarsi che nel campo delle relazioni tra istituti di credito e clienti, in tutte le operazioni di dare e avere, l'anatocismo trova generale applicazione in quanto sia le banche sia i clienti chiedono e riconoscono (nel vario atteggiarsi dei singoli rapporti attivi e passivi che possono in concreto realizzarsi) come legittima la pretesa degli interessi da conteggiarsi alla scadenza non solo sull'originario importo della somma versata ma sugli interessi da questa prodotti e ciò anche a prescindere dai requisiti richiesti dall'art. 1283 c.c."

Fatta questa premessa, la Corte ritenne che non era necessario accertare "un uso con specifico riferimento agli atti di mutuo, in quanto è idonea a legittimare l'anatocismo nei confronti di questi, una consuetudine che riguardi tutti i rapporti di credito, in un determinato campo, dato che la regola generale trova applicazione nei casi particolari ad essa riconducibile" ed ha concluso affermando che "sussiste, dunque, un uso che rende lecito l'anatocismo nelle relazioni tra banche e clienti e, pertanto, deve concludersi, in conformità alle decisioni del giudice del merito, per la validità della clausola, contenuta nel mutuo in discussione, che prevede gli interessi moratori dell'8,50% sulle rate di ammortamento scadute e non pagate".

Occorre soffermare l'attenzione sulla suddetta sentenza perché essa costituisce il precedente (solo indirettamente, e peraltro senza dimostrazione alcuna, l'esistenza di un uso era stata ritenuta da Cass. 12 aprile 1980, n. 2335) sul

quale si sono basate le successive decisioni della Corte di Cassazione (fino a Cass. 16 marzo 1999, n. 2374) per affermare l'esistenza generalizzata di usi bancari derogatori della norma di cui all'art. 1283 c.c..

Peraltro, la sola sentenza, successiva a Cass. n. 6631 del 1981, che si è occupata del problema dell'anatocismo nella materia del mutuo bancario è stata la n. 9227 del 1995, che si è limitata a richiamare il precedente senza nulla aggiungere.

La Corte nella decisione resa nel 2003 si riferisce alle sole decisioni in materia di mutui ordinari, affermando che nei mutui fondiari l'anatocismo sarebbe previsto dalla legge.

Va evidenziato proprio l'inciso contenuto nella sentenza in esame: *"atteso che nei mutui fondiari l'anatocismo è previsto dalla legge"*, nonché esaminare il riferimento all'art. 38, r.d. 16 luglio 1905, n. 646, poi richiamato dall'art. 14, comma 2°, d.p.r. 21 gennaio 1976, n. 7, ed al successivo art. 16, comma 2°, l. 6 giugno 1991, n. 175.

Rileva, il Collegio che la norma non è richiamata nel t.u.b. del 1993, salvo i riflessi dell'art. 161, comma 6°, il quale dispone che "I contratti già conclusi e i procedimenti esecutivi in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo restano regolati dalle norme anteriori"; e che, nella specie il finanziamento è stato erogato proprio ai sensi del T. U. n. 385 del 1993 .

Il Tribunale ritiene di puntualizzare l'avvenuta abrogazione nel t.u.b. della disposizione previgente in tema di maturazione di interessi sulle rate insolute.

È stata conseguentemente abrogata e non riproposta nel nuovo t.u. bancario, anche in armonia con le vigenti norme civilistiche e procedurali, la citata disposizione - contenuta nel r.d. n. 646 del 1905 (art. 38, t.u. sul credito fondiario),

evidenziato che continuavano a maturare interessi sulle rate insolute (invero, l'art. 16, l. n. 175 del 1991, pur ripetendo il principio sopra riportato, demandava ad un decreto del Ministro del Tesoro, sentito il C.I.C.R., la determinazione della misura degli interessi di mora), e che il pagamento delle rate di ammortamento, di interessi, compensi e rimborsi di capitale non poteva essere ritardato da alcuna opposizione.

Sembra pertinente ricordare che al quesito "se i crediti da mutuo fondiario garantiti da ipoteca abbiano privilegio integrale anche quanto agli interessi pattuiti ovvero solo nei limiti di cui all'art. 2855 c.c.", in ipotesi di esecuzione immobiliare individuale, la giurisprudenza di merito ha risposto che le norme sul credito fondiario non derogano ai principi stabiliti nell'art. 2855 c.c.", confermando che le suddette norme contenute negli artt. 38 e 42, comma 2°, non fanno eccezione alcuna alla disciplina indicata nell'art. 2855 c.c., giacché non riguardano la misura degli interessi, né la scadenza degli stessi, né l'estensione del diritto di prelazione ai c.d. fattori accessori, anche alla luce della considerazione che la norma dell'art. 2855 c.c. si pone già come eccezione alla regola di specialità dell'iscrizione ipotecaria.

Conseguentemente, va ribadito che ai sensi dell'art. 2855 c.c. la prelazione ipotecaria si estende agli interessi contrattuali, purché ne sia enunciata la misura nell'iscrizione, limitatamente alle due annate anteriori e a quella in corso alla data del pignoramento, nonché agli interessi legali maturati dopo l'annata in corso alla data del pignoramento fino alla data della vendita.

Per quanto concerne proprio gli interessi di mora, in pendenza di esecuzione individuale immobiliare e di

fallimento, il d.lgs. n. 385 del 1993 conferma implicitamente l'interpretazione della giurisprudenza e della dottrina prevalente sulla applicabilità dell'art. 2855 c.c. per i crediti fondiari, non esistendo più il debito di rata come *unicum*.

In tal senso è da notare che la S.C. già aveva sottolineato che il regime della corrispondenza tra mutui fondiari ed emissione delle cartelle era venuto a mancare dal 1976 (Cass. 2.6.1994 n.5352).

Con la legislazione attuale, deve non tanto condividersi che le norme sul credito fondiario in essa contenute non derogano agli artt. 54 e 55, l. fall., quanto riconoscersi la portata generale dell'art. 2855 c.c. e la sua applicabilità, oggi non più discutibile.

Di conseguenza, la collocazione nel grado ipotecario anche per i fondiari (*rectius* le banche operanti in base agli artt. 38 s., t.u.b.), ai sensi della suddetta norma codicistica (coordinata ove del caso con gli artt. 54-55, l. fall.), deve essere limitata al capitale residuo dopo l'ultima rata computata e non restituita, alle rate e agli interessi moratori previsti convenzionalmente (nei limiti delle due annate precedenti il pignoramento - fallimento, e dell'anno in corso), mentre, per il periodo successivo all'annata in corso alla data del pignoramento - fallimento, la prelazione ipotecaria è operante nei limiti del tasso legale sul capitale non restituito, fino alla vendita.

Il tutto salvi i riflessi e gli effetti di una precedente risoluzione del contratto di mutuo (*rectius* finanziamento) fondiario, che sposta il momento di frantumazione delle rate e quindi il problema della decorrenza degli interessi.

Il pregresso inciso è la premessa per evidenziare le recenti decisioni della Suprema Corte di Cassazione che hanno ulteriormente appesantito la posizione delle banche in

ambito di operazioni fondiarie, dichiarando la nullità delle clausole che nei contratti bancari prevedevano la capitalizzazione trimestrale degli interessi.

In questo quadro si è inserito l'art. 25, d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342, che ha modificato l'art. 120 t.u.

Oltre ai dubbi di costituzionalità della norma sono da valutare i riflessi del nuovo art. 120, comma 2°, sugli interessi di mora relativi a rate fondiarie.

Per effetto del comma 1° del predetto art. 25, la rubrica diventa: *Decorrenza delle valute e modalità di calcolo degli interessi.*

Il comma 2° ha inserito dopo il comma 1° dell'art. 120 (il cui comma 2° diventa 3°) una norma per la quale "Il C.I.C.R. stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle *operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria*, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia *assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità di conteggio degli interessi sia debitori che creditori*". Norma transitoria, non inserita nel t.u. bancario (comma 3°, art. 25, *cit.*): "Le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2°, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilirà altresì le modalità e i tempi dell'adeguamento. In difetto di adeguamento, le clausole divengono inefficaci e l'inefficacia può essere fatta valere solo dal cliente".

Il legislatore si riferisce alle "operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria": devono quindi ritenersi

comprese le operazioni fondiariae, che rientrano espressamente tra le "particolari operazioni di credito".

Si precisa poi l'esigenza di correlazione tra periodicità degli interessi attivi e passivi, in particolare per le "operazioni in conto corrente".

Il C.I.C.R., con deliberazione 9 febbraio 2000, ha previsto - con decorrenza 1° luglio 2000 - che addebiti ed accrediti dovranno, per ogni singolo conto corrente, avere la stessa periodicità.

Una revisione generale di queste scadenze potrà essere attuata dalle banche con comunicazioni sulla *Gazzetta Ufficiale*, eventualmente integrate con ulteriori annunci.

Viene esclusa la possibilità di capitalizzare gli interessi di mora che maturino dopo la chiusura definitiva del conto corrente o (è il caso dei finanziamenti fondiari) dopo il mancato pagamento di "rate con scadenze temporali predefinite", rate che comunque produrranno interessi ove non pagate alla scadenza (art. 3).

Nel caso di finanziamenti fondiari era difficile operare una correlazione tra tassi attivi e passivi, in quanto da parte delle banche non vi sarà alcun obbligo di corrispondere interessi (salvo il caso di "depositi" in attesa di erogazione o a garanzia di particolari adempimenti o condizioni in contratto).

Per tali operazioni sarà più problematico per il passato sostenere l'anatocismo sulle rate morose, salva l'adozione del generale criterio degli interessi moratori, anche in relazione a quanto disposto all'art. 5, deliberazione citata. In questo quadro si incastona la citata Cass., n. 2593 del 20 febbraio 2003, con la quale si sancisce - in relazione ad un contratto di mutuo bancario ordinario concluso in epoca antecedente alle deliberazioni del C.I.C.R. di cui sopra -

l'illegittimità della clausola, con la quale la banca esige, all'atto della scadenza dei ratei, gli interessi sugli interessi scaduti: "In tema di mutuo bancario, e con riferimento al calcolo degli interessi, devono ritenersi senz'altro applicabili le limitazioni previste dall'art. 1283 c.c., non rilevando in senso opposto l'esistenza di un uso bancario contrario a quanto disposto dalla norma predetta... nello specifico campo del mutuo bancario ordinario, non è dato rinvenire, in epoca anteriore al 1942, alcun uso che consentisse l'anatocismo oltre i limiti poi previsti dall'art. 1283 c.c.

Ne consegue l'illegittimità tanto delle pattuizioni, tanto dei comportamenti - ancorché non tradotti in patti - che si risolvano in un'accettazione reciproca, ovvero in una unilaterale imposizione, di una disciplina diversa da quella legale".

Sembra, pertanto, doversi optare per la conclusione che per le operazioni fondiari valga il principio precedente, affermato ormai in giurisprudenza dell'applicabilità dell'art. 2855 c.c., per arrivare all'ulteriore conseguenza che non sia ammissibile l'anatocismo per le rate morose.

Non appare ragionevole ipotizzare una reviviscenza della norma contenuta nel r.d. n. 646 del 1905 (art. 38, t.u. sul credito fondiario), dell'analogo art. 14, comma 2°, del d.p.r. n. 7 del 1976, e dell'art. 16, comma 2°, l. n. 175 del 1991, che espressamente prevedevano la maturazione di interessi sulle rate insolute, tanto è vero che in passato l'art. 16, comma 3°, l. n. 175 del 1991, demandava ad un decreto del ministro del tesoro, sentito il C.I.C.R., la determinazione della misura degli interessi di mora.

L'unica pattuizione ammessa dall'art. 1283 è quella che le parti possono porre in essere in data posteriore alla

scadenza degli interessi e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi.

Questa constatazione porta ad una prima conclusione: in base all'art. 1283 c.c. l'anatocismo è ammesso nei limiti indicati positivamente nella stessa norma (interessi dovuti per almeno sei mesi, nonché domanda giudiziale ovvero convenzione posteriore alla loro scadenza); sono fatti salvi gli usi contrari; non sono ammessi patti anteriori alla scadenza degli interessi.

La salvezza degli usi contrari, contenuta nell'art. 1283 c.c., è dovuta alla constatazione da parte del legislatore del 1942 della esistenza nella pratica commerciale di radicati usi che consentivano l'anatocismo ed alla evidente intenzione di non incidere su di essi riconoscendone il valore normativo ancorché fossero contrari alla disciplina positiva che si intendeva dettare.

La mancata previsione della possibilità di porre in essere patti contrari (se non nei limiti dalla norma stessa indicati) trova, invece, la sua spiegazione nelle finalità che la norma di cui all'art. 1283 c.c. si prefigge.

Come è stato ricordato da Cass. n. 2374 del 1999: "Le finalità della norma sono state identificate, da una parte, nella esigenza di prevenire il pericolo di fenomeni usurari, e, dall'altra, nell'intento di consentire al debitore di rendersi conto del rischio dei maggiori costi che comporta il protrarsi dell'inadempimento (onere della domanda giudiziale) e, comunque, di calcolare, al momento di sottoscrivere l'apposita convenzione, l'esatto ammontare del suo debito. Richiedendo che l'apposita convenzione sia successiva alla scadenza degli interessi, il legislatore mira anche ad evitare che l'accettazione della clausola anatocistica possa essere utilizzata come condizione che il debitore deve

necessariamente accettare per potere accedere al credito. Finalità, va anche detto, che lungi dall'apparire anacronistiche, per quanto riguarda gli intenti antiusurai, sono di grandissima attualità, perché la lotta all'usura ha trovato in tempi recenti nuove motivazioni e nuovi impulsi e ha portato all'approvazione della legge 7 marzo 1996, n. 108, che ha radicalmente innovato la disciplina preesistente, rendendo più agevole l'applicazione delle sanzioni penali e civili (con la modifica del secondo comma dell'art. 1815 c.c.) anche con l'introduzione di un meccanismo semplificato di accertamento della natura usuraria degli interessi, consistente nel mero superamento obbiettivo di un tasso - soglia determinato dal Ministro del tesoro per ogni trimestre. Ora, pur rimanendo nei limiti del tasso - soglia, le conseguenze economiche sono diverse a secondo che sulla somma capitale si applichino gli interessi semplici o quelli composti.

È stato, infatti, osservato che, una somma di denaro concessa a mutuo al tasso annuo del cinque per cento si raddoppia in venti anni, mentre con la capitalizzazione degli interessi la stessa somma si raddoppia in circa quattordici anni".

L'analisi della genesi e delle finalità dell'art. 1283 c.c. ed il raffronto tra il detto articolo e gli altri articoli del codice civile sopra richiamati danno ragione dell'affermazione che non consente la formazione di usi contrari aventi forza di legge in epoca successiva alla data di entrata in vigore della norma.

La disciplina dell'anatocismo, dopo l'entrata in vigore del codice civile del 1942, è dettata dalle disposizioni positive contenute nell'art. 1283 e dagli usi contrari (presupposti già esistenti) dal detto articolo richiamati.

Deve pertanto affermarsi, con riferimento alla disciplina dell'art. 1283 c.c., che gli usi contrari cui la norma si riferisce sono quelli che esistevano anteriormente all'entrata in vigore del codice civile.

Usi contrari non avrebbero potuto successivamente formarsi perché la natura della norma stessa, di carattere imperativo e quindi impeditiva del riconoscimento di pattuizioni e di comportamenti non conformi alla disciplina positiva esistente, impediva la realizzazione delle condizioni di fatto idonee a produrre la nascita di un uso avente le caratteristiche dell'uso normativo.

Quanto sin qui detto porta al rigetto dell'opposizione.

Sulle spese.

L'errore commesso dal Curatore fallimentare nella comunicazione inviata alla banca creditrice ex art. 97 l.f. il 26.7.2001, rendendo necessaria l'opposizione allo stato passivo e la conseguente istruttoria, costituisce giusto motivo per la compensazione in ragione della metà delle spese processuali.

La novità delle questioni esaminate in tema di mutuo fondiario ed interessi di mora sulle rate scadute costituisce giusto motivo per disporre la compensazione delle restanti spese.

P.Q.M.

Il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando sull'opposizione allo stato passivo del fallimento di Capalbo Francesco e C. snc, promossa da Intesa Gestione Crediti spa nei confronti della curatela fallimentare, ogni diversa istanza disattesa e respinta così provvede:

- 1) Dichiara cessata la materia del contendere per il credito derivante dallo scoperto di conto corrente;

- 2) Respinge per il resto l'opposizione;
- 3) Compensa interamente le spese processuali.

Crotone, 22.3.2006.

IL GIUDICE EST.

Dott. Michele Sessa

IL PRESIDENTE

Dott. Enrico Borrelli